

Associazioni professionali, nuovo regime dei dividendi

Le Entrate chiariscono i criteri per individuare i beneficiari

Fino alla Legge di bilancio 2018, la tassazione dei dividendi distribuiti a società semplici era fondata sulla regola del parziale concorso al reddito complessivo del percettore, a prescindere dall'entità della partecipazione ("qualificata" o "non qualificata"). Dopo l'abrogazione di tale disciplina, il legislatore è intervenuto introducendo un inedito regime di trasparenza, il quale suscita tuttavia dei dubbi applicativi che sono stati in parte affrontati nella risposta ad interpello n. 486 del 4 ottobre 2022.

Tassazione dei dividendi per le società semplici: dalla legge di bilancio 2018 all'articolo 32-quater del dl 124/2019

Prima delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2018 **(1)**, la **tassazione** dei cd. "utili da partecipazioni" di spettanza delle **società semplici** era disciplinata, integralmente, dall'articolo 47, comma 1, del Tuir, a mente del quale i proventi finanziari erogati al titolare di partecipazioni "qualificate" concorrevano alla formazione del reddito complessivo del percettore per una percentuale stabilita da appositi decreti ministeriali in funzione dell'aliquota Ires vigente nell'anno d'imposta di maturazione del medesimo utile **(2)**. Allo stesso regime impositivo erano, altresì, soggetti i proventi finanziari derivanti da partecipazione di natura "non qualificata"; in tal senso, infatti, si era espressa l'agenzia delle Entrate la quale, con la circolare n. 26/E del 2004, aveva chiarito che gli utili da partecipazioni (qualificate e non qualificate) percepite dalle società semplici, " *continuano a concorrere alla formazione del reddito, in quanto non assoggettabili alla ritenuta alla fonte di cui all' articolo 27 del Dpr n. 600 del 1973* ".

Il chiarimento in questione si era reso necessario per il fatto che il regime fiscale dei medesimi dividendi in capo a **soci persone fisiche**, operanti **al di fuori dell'attività di impresa**, risultava differente a seconda che si trattasse di partecipazioni "qualificate" oppure "non qualificate": mentre, infatti, per i dividendi correlati alla prima tipologia di partecipazioni (ossia di entità "qualificata") trovava applicazione lo stesso trattamento operante per le società semplici (il parziale concorso al reddito complessivo di cui al citato articolo 47 del Tuir), gli omologhi proventi derivanti da investimenti di natura "non qualificata" scontavano una ritenuta a titolo d'imposta pari al 12,5% (innalzata, prima al 20% e, da ultimo, al 26%).

All'opposto, gli utili distribuiti alle società semplici, pur se provenienti da partecipazioni non qualificate, scontavano lo stesso trattamento fiscale previsto per quelli derivanti da partecipazioni qualificate (ex articolo 47, comma 1, citato).

La legge di stabilità 2018 - attraverso l'abrogazione della disposizione da ultimo citata e la rimodulazione

dell'articolo 27 del Dpr 600/1973 - ha **uniformato** il trattamento fiscale dei dividendi da partecipazione, estendendo il meccanismo dell'imposta sostitutiva mediante **ritenuta a titolo d'imposta anche ai soci, persone fisiche titolari, al di fuori dell'attività di impresa, di partecipazioni qualificate**.

Se il predetto intervento normativo ha avuto il merito di semplificare un assetto impositivo fondato su due distinti regimi fiscali, a seconda dell'entità della partecipazione, riconducendo entrambe le fattispecie ad unitaria disciplina (quella, appunto, dell'imposta sostitutiva), per altro verso, il legislatore, ne ha ristretto la **portata applicativa ai soli soci persone fisiche**, senza, dunque, estendere il meccanismo della ritenuta anche agli utili da partecipazione erogati alle società semplici; circostanza, questa, non di poco conto, dal momento che in relazione a tali fattispecie trovava precedentemente applicazione la disciplina contenuta all'articolo 47, comma 1, del Tuir, abrogata dalla stessa manovra finanziaria per il 2018.

La mancata menzione delle società semplici nel modificato assetto normativo ha sortito dei rilevanti **effetti distorsivi** sul piano fiscale, visto che l'iniziale lacuna normativa ha ben presto trovato soluzione, in via di prassi **(3)**, nella totale tassazione dei dividendi da esse percepiti, generando problemi di doppia imposizione: la prima, in capo alla società partecipata sugli utili dalla stessa prodotti e, successivamente, in capo alla società partecipante sui dividendi ad essa distribuiti.

Al problema di doppia imposizione, il legislatore ha risposto con l'articolo 32-*quater* del DL 124/2019 **(4)**, tramite il quale, con riferimento agli utili distribuiti alle predette società **dal 1° gennaio 2020**, ha introdotto un **nuovo specifico regime di trasparenza fiscale**, per cui *" i dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci, con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale "*.

Si tratta di una forma di tassazione per **imputazione diretta al socio della società semplice**, con la conseguente applicazione del relativo regime impositivo a questo riferibile, secondo un approccio cd. *look through*.

Circolare di Assonime e chiarimenti delle Entrate

Si evidenzia come la disposizione introdotta, per quanto abbia fugato i dubbi sorti, a seguito dell'intervento del 2018, circa la tassazione dei dividendi in capo alle società semplici, ha sollevato inedite **perplexità di carattere operativo**: nulla viene stabilito, ad esempio, in merito ai **criteri di individuazione dei soci percipienti**, limitandosi ad elencare solo il diverso trattamento degli utili in relazione alla categoria dei beneficiari.

Nel silenzio della legge, Assonime aveva prospettato una soluzione interpretativa (sostenuta, come vedremo tra breve, anche dalla società che ha promosso l'interpello) per la quale, *"stante l'immediata applicazione dell'imposta in capo al socio, se ne ricava che la 'compagine sociale' incisa dal tributo è quella risultante al momento della percezione del dividendo e non quello risultante alla chiusura del periodo d'imposta della società semplice "*. Sul punto, si è espressa, di recente, anche l'agenzia delle Entrate la

quale, con la risposta ad interpello n. 486, diffusa il 4 ottobre 2022, ha di fatto abbracciato il suesposto indirizzo.

Il quesito oggetto di interpello

La fattispecie posta all'attenzione del Fisco può essere riassunta nei seguenti termini.

Una società italiana (di seguito, anche solo "*società*"), operante nella produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi di alto valore tecnologico per il settore legale, è interamente partecipata da un'associazione professionale (per semplicità, "*associazione*"), residente in Italia, operante in più Stati e con un elevato numero di associati, la maggioranza dei quali fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e la restante parte con residenza fiscale all'estero. Date le peculiari caratteristiche dell'associazione, il numero degli associati e le quote di utile ad essi riferibili sono soggetti a variazioni che riflettono le dinamiche proprie di quest'ultima (ad esempio, in funzione del contributo apportato da ciascun associato o dell'ingresso/fuoriuscita di membri).

La società, in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, ha deliberato la distribuzione del relativo utile, senza però effettuarne il pagamento. A sua volta, l'associazione ha deliberato:

- la distribuzione dei dividendi derivanti dalla partecipazione al capitale della società;
- la distribuzione dell'utile conseguito dall'associazione;
- le nuove quote sociali di ripartizione dell'utile dell'associazione, formalizzate con scrittura notarile nel corso del 2021.

Ciò posto, dovendo la società effettuare il pagamento dell'utile - al netto delle ritenute - direttamente in favore degli associati, in base alle indicazioni dell'associazione, la stessa ha chiesto di conoscere quale **criterio** debba essere applicato per individuare gli **effettivi percettori** dei dividendi e le **quote di partecipazione all'utile**; in altri termini, vista la variabilità della compagine sociale e delle relative quote in seno all'associazione, è rilevante conoscere il **momento di identificazione** degli associati e delle relative ripartizioni.

I criteri di determinazione della tassazione in capo ai soci secondo le Entrate

L'agenzia delle Entrate, nel fornire la propria posizione, ha preventivamente esaminato sia le specificità fiscali proprie dei redditi prodotti in forma associata, sia le novità introdotte dal citato articolo 32-*quater*.

Quanto al primo aspetto, l'Amministrazione finanziaria, nel delineare la disciplina contenuta all'articolo 5, commi 1 e 2, del Tuir, riferita al **criterio della trasparenza fiscale** proprio delle società semplici, evidenzia come i relativi redditi siano "*imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione e*

proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili " e che quest'ultima, laddove non risulti determinata da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, si presume proporzionata al valore dei conferimenti dei soci ovvero, in difetto di ogni indicazione sull'entità dei conferimenti, le quote si presumono uguali.

Con specifico riferimento alle associazioni senza personalità giuridica, il comma 3 dell'articolo 5, alla lettera c), le **equipara**, sul piano fiscale, alle **società semplici**, salvo talune peculiarità: l'**atto pubblico** o la **scrittura privata** autenticata che determina **le quote di partecipazione** agli utili possono essere redatti **fino al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi** dell'associazione, con conseguenti effetti sulla ripartizione dell'utile cui la dichiarazione si riferisce. Questa peculiarità nasce dalla necessità di conciliare la natura personale delle prestazioni degli associati e la percezione degli utili dell'associazione, al fine di consentire che la ripartizione dei predetti utili venga determinata in base alle prestazioni effettivamente svolte dagli associati.

Per quanto concerne il trattamento fiscale degli utili da partecipazione, l'Amministrazione richiama il contenuto dell'articolo 32-*quater*, il quale, come già detto, prevede che i dividendi corrisposti alla società semplice s'intendono percepiti, per trasparenza, dai rispettivi soci, con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale; con l'ulteriore precisazione che tali dividendi si considerano **percepiti** direttamente dai soci **nel momento** in cui "*sono corrisposti alla società semplice*" (5). Ne discende che il momento impositivo è rappresentato dalla materiale percezione dei dividendi ed è in tale momento che questi sono assoggettati a tassazione, **in capo a ciascun socio**, e **secondo il regime fiscale proprio di ognuno di essi** ("*come se ciascun socio avesse percepito i medesimi dividendi direttamente dalla società emittente*").

La novità introdotta con l'articolo 32-*quater* determina, quindi, un doppio effetto:

- i dividendi non concorrono più a formare il reddito complessivo della società semplice, transitando direttamente sui soci della medesima;
- la tassazione dei dividendi prescinde dalla loro effettiva distribuzione in capo al socio (che si presume nel momento in cui l'emittente delibera la distribuzione degli utili alla società semplice) e segue le regole di determinazione dei redditi di capitale riferibili a quest'ultimo.

Sebbene l'articolo 32-*quater* richiami testualmente le società semplici, l'Amministrazione finanziaria ritiene che il disposto normativo trovi applicazione **anche** nel caso in cui la distribuzione di dividendi sia deliberata - come nella fattispecie oggetto di interpello - **in favore di associazioni professionali**: ciò, sia per effetto dell'equiparazione, ai fini fiscali, operata dall'articolo 5, comma 3, lettera c), del Tuir sia per la particolare *ratio* ispiratrice del nuovo regime fiscale (6).

Da tale equiparazione discende la sostanziale condivisione da parte dell'agenzia delle Entrate della soluzione prospettata dall'istante, in base alla quale i dividendi distribuiti dalla società devono essere sottoposti a tassazione da quest'ultima (in qualità di sostituto d'imposta), applicando la ritenuta a titolo d'imposta del 26% relativamente alla quota imputabile agli associati, persone fisiche, fiscalmente residenti

nel territorio dello Stato, ovvero, nei confronti degli associati non residenti, nella misura inferiore laddove prevista dalla convenzione contro le doppie imposizioni siglata con l'Italia.

Particolare attenzione meritano, poi, le considerazioni espresse in merito al **criterio di individuazione degli associati** ai quali applicare la ritenuta: secondo l'Amministrazione, occorre fare riferimento al momento in cui la società esegue il pagamento a favore dell'associazione, in base alle quote di ripartizione stabilite da quest'ultima **nella più recente scrittura notarile**. Ciò impone un conseguente **obbligo di comunicazione** a carico della medesima associazione in ordine ai propri soci e alle relative quote, ai fini del corretto assolvimento da parte della società dei relativi adempimenti fiscali sui dividendi distribuiti. A ben vedere, tale criterio si discosta da quello stabilito dall'articolo 5, comma 3, lettera c), del Tuir, consentendo di individuare i percettori dei dividendi e le rispettive quote **anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi** dell'associazione.

La ragione sottostante, che, in base agli scriventi, ha indotto l'Amministrazione a riconoscere questa sostanziale deroga al criterio stabilito dal citato articolo 5 - relativa esclusivamente ai dividendi e non anche agli utili prodotti dall'associazione **(7)** - è da ricercare nella peculiarità della fattispecie in esame: questa forma di dilazione temporale consente, in linea teorica, di individuare i beneficiari dei dividendi tra coloro che effettivamente hanno consentito la realizzazione di quel risultato e in proporzione al loro apporto.

Considerazioni finali

Le **novità** introdotte dall'articolo 32-*quater* citato hanno introdotto una forma di **(ultra) trasparenza fiscale** specifica per gli **utili da partecipazione imputati alle società semplici**, per effetto della quale i dividendi vengono direttamente distribuiti ai soci di quest'ultima che diventa un mero ente di passaggio o, se vogliamo, un'entità "*conduit*". Per quanto il nuovo assetto abbia consentito di porre rimedio alle distorsioni del previgente trattamento fiscale sui dividendi delle società semplici, sul novellato regime non possono essere sottaciute alcune **criticità**.

La prima, di carattere operativo, attiene alla eventualità che l' **associazione non comunichi l'atto notarile** di ripartizione delle quote ovvero di individuazione degli associati destinatari dei dividendi. In questo caso non è chiaro, infatti, quale criterio dovrebbe essere seguito da parte della società emittente per assolvere ai propri adempimenti: le alternative astrattamente applicabili sono l'applicazione dell'articolo 5, comma 3, lett. c), specificamente previsto per gli utili, oppure il calcolo della ripartizione in base all'individuazione dei soci contenuta nell'ultimo atto notarile ricevuto dall'associazione.

In secondo luogo, si segnala come, a parere degli scriventi, il riconoscimento di un **termine più esteso per le associazioni professionali** rispetto alle società semplici per comunicare il proprio assetto partecipativo (ossia, anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi ed a prescindere dall'individuazione dei soci fatta in tale sede), possa prestarsi a forme di **arbitraggio fiscale**. In particolare,

l'associazione potrebbe modificare il proprio assetto partecipativo specificamente in vista della distribuzione di dividendi da parte delle società nella quale partecipa, al fine di realizzare un assetto maggiormente "efficiente", ad esempio massimizzando la distribuzione verso soci residenti all'estero per i quali la normativa convenzionale preveda regimi di imposizione più favorevoli. Su questo specifico aspetto, l'istanza di interpello non dava spunto per un chiarimento da parte delle Entrate, ma il tema potrebbe più propriamente prestarsi ad approfondimento nell'ambito del procedimento di interpello antiabuso.

Note:

(1) Articolo 1, commi da 999 a 1006, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

(2) La quota di imponibilità dei dividendi è stata pari al: 40%, per gli utili prodotti fino al 31 dicembre 2007; 49,71%, per gli utili prodotti dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2007 fino al 31 dicembre 2016; 58,14%, per gli utili maturati a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

(3) Così, infatti, lasciavano intendere le istruzioni al modello Redditi SP 2019, ove *"con riferimento ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1° gennaio 2018, gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società o dagli enti indicati nell'articolo 73 del Tuir, anche in occasione della liquidazione, concorrono alla formazione del reddito imponibile per il loro intero ammontare"*.

(4) Poi, convertito con modificazioni dalla legge n. 157 del 2019 e dal Decreto Liquidità.

(5) Cfr. pag. 7 della Risposta ad interpello n. 486/2022.

(6) Ravvisabile nel tentativo di porre rimedio alle criticità conseguenti all'eliminazione dell'articolo 47, comma 1, primo periodo del Tuir.

(7) Gli utili dell'associazione continuano a seguire le disposizioni dell'articolo 5, comma 3, lettera c), del Tuir.